



COMUNE DI PEVERAGNO

(PROVINCIA DI CUNEO)

DIPARTIMENTO

POLIZIA LOCALE / COMMERCIO

POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 76

Protocollo n. 0009179 / 2024

**OGGETTO: *REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE
IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TRACTOR
SUMMER PARTY"***

***IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

PREMESSO CHE:

con istanza pervenuta in data 24/07/2024 ed acquisita a prot. n. 9200, il signor R. M. in qualità di legale rappresentante della ditta RI.BO. SNC, con sede a Boves in via Borella n. 13, ha richiesto l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico in via degli Artigiani nell'area antistante il civico 50 e i civici 28/30, per lo svolgimento della manifestazione "TRACTOR SUMMER PARTY" in programma dal 3 al 4 AGOSTO 2024;

DATO ATTO CHE:

- in merito all'istanza è in fase di rilascio l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, dall'ufficio comunale competente;

RITENUTO CHE:

- al fine di consentire lo svolgimento dell'evento risulta necessario vietare la circolazione stradale e imporre il divieto di sosta nell'area indicata nella premessa nei giorni e negli orari richiesti;

VISTI:

l'art. 5, comma 3, l'art. 6, comma 4, lett. b) e l'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 03.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

la circolare prot. n. 1678/Enti Locali Sett. I° datata 05.07.1999 della Prefettura di Cuneo, in ordine alla competenza dell'emissione delle ordinanze da parte del funzionario responsabile del servizio;

In virtù del potere sostitutivo di cui agli artt. 21 e 24 comma 6 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'accesso agli impieghi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 28 agosto 2019;

ORDINA

Dalle ore 07:00 del 3 agosto alle ore 10.00 del 4 agosto 2024:

- 1) la circolazione dei veicoli in via Degli Artigiani nell'area antistante i civici 28 e 30 e il civico 50, è vietata.
- 2) la sosta dei veicoli nell'area sopra indicata, ad eccezione dei mezzi esposti ed utilizzati per la manifestazione, è vietata.
- 3) Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a delimitare l'area interessata dalla manifestazione con la segnaletica predisposta dall'ufficio polizia locale consistente in:
 - Preavvisi di strada chiusa da posizionare a 50 m. nelle diverse intersezioni prima dell'inizio della manifestazione
 - Transenne con divieti di transito che devono essere posizionati a monte e a valle delle intersezioni stradali che devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e visibilità sia di giorno che di notte:

3) Nel caso i lavori si concludano prima dei limiti temporali di vigenza della presente ordinanza, il titolare dell'autorizzazione e il materiale esecutore dei lavori devono rimuovere la segnaletica apposta e ripristinare la circolazione, mantenendo in atto la segnaletica occorrente alla segnalazione del pericolo dovuto al ripristino provvisorio della pavimentazione.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Peveragno.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto in essa stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 del C.d.S.

Chiunque vi abbia interesse può proporre, al firmatario di questo atto, istanza per promuovere l'adozione in autotutela di provvedimenti di modifica o revoca della presente ordinanza.

L'Ufficio Polizia Municipale nonché gli altri servizi di polizia stradale presenti sul territorio sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'**Ufficio Polizia Amministrativa**.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte: contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.p.r. 24 novembre 1971, n.1199)

PEVERAGNO, li 25/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Musso Giorgio *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemila addì del mese di, in Peveragno, via n°.....

Il sottoscritto messo certifica di aver notificato il presente atto destinato a

consegnandone copia a mani di nella sua qualità di

Il Ricevente **Il Messo notificatore**

